

Rapporto

5675 R parz.1

data

Dipartimento

5732 R

29 marzo 2006

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sui messaggi:

- **5 luglio 2005 concernente il pacchetto di alleggerimento della legislazione cantonale - approvazione del pacchetto C - limitatamente al progetto di nuova legge sull'organizzazione giudiziaria (M 5675)**
- **23 novembre 2005 concernente l'integrazione del Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo (M 5732)**

1. PREMESSA

Con messaggio n. 5732 del 23 novembre 2005 il Consiglio di Stato, dando seguito all'abrogazione della lettera e) dell'art. 77 cpv. 1 della Costituzione ticinese, abrogazione approvata da 4 ticinesi su 5 il 25 settembre 2005, postula la modifica della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 integrando il Tribunale della pianificazione a pieno titolo nel Tribunale cantonale amministrativo. Tale riforma ha per conseguenza alcune altre modifiche formali di leggi, nelle quali la denominazione "Tribunale della pianificazione" viene sostituita con quella di "Tribunale cantonale amministrativo".

Siccome questa riforma si sovrappone alla completa revisione formale della Legge organica giudiziaria civile e penale postulata con messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005 ("pacchetto C" del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale), alla Commissione è parso giudizioso, per evitare inutili doppi passaggi parlamentari, cogliere l'occasione per scorporare dal pacchetto complessivo il progetto di nuova Legge organica giudiziaria (LOG) così da portare questa singola riforma davanti al Gran Consiglio contemporaneamente alla nuova base legale che integra il Tribunale della pianificazione nel Tribunale cantonale amministrativo.

Il presente rapporto affronterà dapprima la revisione totale della Legge organica giudiziaria penale e civile e poi l'integrazione del Tribunale della pianificazione nel Tribunale cantonale amministrativo.

2. REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE

Il riordino della Legge organica giudiziaria civile e penale si rende necessario perché questa legge, che risale al 1910, risulta carente dal profilo formale e sistematico. L'intenzione di procedervi era già stata preannunciata nel rapporto del Consiglio di Stato

del 22 dicembre 1998 sulle modifiche legislative necessarie per adeguare il diritto cantonale alla nuova Costituzione cantonale.

Il nuovo testo di legge risulta più chiaro, ha una sistematica migliore e contiene le disposizioni concernenti l'elezione dei magistrati e degli assessori-giurati, che figurano oggi nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002. Il titolo della legge è diverso da quello originario, segnatamente abbandona il riferimento ai settori civile e penale, perché, differentemente dal 1910, le autorità giudiziarie hanno ora acquisito ampie competenze anche nel settore del diritto pubblico e amministrativo, che negli ultimi decenni ha conosciuto uno sviluppo notevole e ha assunto un'importanza considerevole.

Dal profilo sistematico il nuovo Titolo I, che verte sulle disposizioni generali, tratta del campo d'applicazione della legge, dell'elezione dei magistrati, dell'elezione degli assessori-giurati e delle norme comuni. Il Titolo II, che verte sulle Autorità giudiziarie, tratta delle Giudicature di pace, delle Preture, della Pretura penale, del Tribunale di appello, del Ministero pubblico, dell'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, del Consiglio di vigilanza e del Consiglio della magistratura. Il Titolo III verte infine sulle disposizioni transitorie e finali.

La tabella seguente indica la nuova numerazione delle disposizioni il cui tenore non è cambiato o non è cambiato in modo sostanziale.

NUOVA LEGGE	VECCHIA LEGGE	ALTRE LEGGI
Art. 1 con alcune modifiche redazionali	Art. 1	
Artt. 3-7		Artt. 118-122 LGC
Art. 8	Art. 41	Art. 123 LGC
Artt. 9-10	Artt. 42-43	
Artt. 11-14		Artt. 124-127 LGC
Art. 15		Art. 129 LGC
Art. 16	Art. 45	Art. 128 LGC
Art. 20	Art. 72	
Art. 21	Art. 69 cpv. 2 e 4	
Art. 22	Art. 73	
Art. 23	Artt. 68 e 69 cpv. 1	
Art. 24	Art. 70	
Art. 25 con piccola modifica redazionale	Art. 74	
Art. 26	Art. 65	
Art. 27	Art. 65a	
Artt. 28-30	Artt. 2-4	
Art. 31	Artt. 5-6	
Art. 32	Art. 7	
Art. 33	Art. 9	
Art. 34	Art. 11	
Art. 35	Art. 12	
Art. 36	Artt. 13-15	

Artt. 37-38 con piccole modifiche redazionali	Artt. 17-18	
Art. 39	Art. 28	
Art. 40	Art. 30	
Art. 41	Artt. 29 e 31	
Art. 42	Art. 1a	
Art. 43	Art. 1quinquies	
Art. 44	Art. 1ter cpv. 2	
Art. 45-47	Art. 1sexies-1octies	
Art. 48	Art. 22	
Art. 50	Artt. 32-34	
Art. 51	Artt. 34a-35	
Art. 52	Art. 36	
Art. 53	Artt. 37-38	
Art. 54	Art. 40	
Art. 55	Artt. 46-47	
Art. 56-57	Art. 48-49	
Art. 58	Artt. 50-51	
Art. 59	Artt. 52-53	
Art. 60	Art. 53a	
Art. 61	Art. 39	
Art. 62	Art. 61	
Art. 63	Artt. 62-63	
Art. 64	Art. 1quater	
Art. 65	Artt. 54-54a	
Art. 66	Art. 55	
Art. 67	Artt. 56-57	
Art. 68	Art. 58	
Art. 69	Art. 59 e 27	
Art. 70	Art. 60	
Art. 71	Artt. 60a e 60b	
Art. 72	Art. 60c	
Art. 73	Artt. 64 e 64a	
Art. 74	Art. 77	
Art. 75 con piccole modifiche	Art. 78 cpv. 1 e 3	
Art. 76	Art. 78 cpv. 2	
Art. 77	Artt. 78a e 79	
Art. 78 con piccole modifiche	Art. 79a	
Art. 79	Art. 80	
Art. 80	Artt. 81-82	
Art. 81	Artt. 83 e 86	
Art. 82	Art. 84	
Artt. 83-85	Art. 86-88	
Art. 86	Art. 88	
Art. 87	Art. 88b	
Art. 88	Art. 89	

Quanto alle poche disposizioni della nuova legge che introducono modifiche sostanziali o materiali si osserva quanto segue:

- a. il nuovo art. 2 cpv. 1 prevede, a titolo di disposizione generale, che i magistrati dell'ordine giudiziario sono eletti dal Gran Consiglio, ad eccezione dei giudici di pace e dei loro supplenti che sono eletti dal popolo nei circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione. L'art. 2 cpv. 2 indica che i membri del Consiglio della magistratura sono designati dai magistrati in carica a tempo pieno e, rispettivamente, dal Gran Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge. In tal modo, non è più necessario, in virtù del principio generale ancorato nel citato art. 2 cpv. 1, riprendere nella nuova legge le diverse disposizioni che ripetono questi concetti per tutti i vari ordini della magistratura;
- b. il nuovo art. 17 cpv. 1 prevede l'uniformazione delle condizioni di eleggibilità dei pretori, del presidente della Pretura penale, dei giudici di appello e dei loro supplenti, del procuratore generale, dei procuratori pubblici, dei sostituti procuratori pubblici e dei giudici dell'istruzione e dell'arresto. D'ora innanzi sarà necessaria per tutte queste cariche, oltre che la licenza in diritto, anche un dottorato in giurisprudenza o il certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura;
- c. il nuovo art. 18 prevede che l'incompatibilità venga estesa al marito e alla moglie, che le incompatibilità menzionate per gli uomini valgano pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne e che tra le cause di incompatibilità figurino pure la convivenza. Rispetto al testo proposto dal Consiglio di Stato viene corretta una piccola svista redazionale, su richiesta dalla Divisione della giustizia;
- d. il nuovo art. 19 subordina, per i magistrati a tempo pieno, al consenso del Consiglio di Stato, lo svolgimento di un mandato quale arbitro o perito e l'assunzione di incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali;
- e. il nuovo art. 28 cpv. 2 attribuisce al Consiglio di Stato, in caso di sovraccarico, la facoltà di istituire, anche al di fuori del Circolo di Lugano, più supplenti;
- f. i nuovi art. 79 cpv. 3 e 80 cpv. 2 prevedono rimandi alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti nei casi di esonero o di destituzione;

Quanto alle norme transitorie e finali osserviamo in particolare quanto segue:

- a. il nuovo art. 89 enuncia il principio secondo cui fino al 31 maggio 2009 la competenza delle Giudicature di pace è determinata dalla giurisdizione territoriale in vigore il 1° giugno 2003, decisione già presa in precedenza dal Gran Consiglio nel quadro delle discussioni sui vari progetti di aggregazione;
- b. il vecchio art. 13 delle disposizioni transitorie, con il quale veniva istituito un giudice straordinario della Pretura penale per due anni (2003 e 2004), poi prorogati di altri due (2005 e 2006), viene abbandonato, malgrado il periodo quadriennale non sia ancora scaduto. Il giudice straordinario, eletto nel frattempo alla carica di Pretore del Distretto di Bellinzona, non è stato finora rimpiazzato e non è intenzione di Consiglio di Stato e Gran Consiglio procedervi;
- c. la proposta di nuovo art. 90, che stabilisce che i pretori già in carica possono continuare a esercitare la funzione e a essere rieletti anche se non in possesso di un dottorato in giurisprudenza o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura, viene abbandonata. Al momento attuale nessuno dei pretori in carica risulta sprovvisto di tali qualità.

La revisione della LOG comporta pure la modifica di qualche altra legge. In particolare:

- a. vanno abrogati gli art. 118-129 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, integrati nella presente legge;
- b. viene trasferito nel Codice di procedura civile l'attuale art. 26b LOG, che verte sull'esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile;
- c. vengono modificati l'art. 3 cpv. 3 della Legge sulla magistratura dei minorenni e l'art. 35 cpv. 3 della Legge di espropriazione, che vengono adeguati ai requisiti di eleggibilità che la nuova Legge sull'organizzazione giudiziaria fissa per i magistrati.

Come conferma il Consiglio di Stato, la nuova Legge sull'organizzazione giudiziaria non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

3. INTEGRAZIONE DEL TRIBUNALE DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO NEL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO

In data 25 settembre 2005 il popolo ha accettato l'abrogazione della lettera e) dell'art. 77 cpv. 1 della Costituzione ticinese con una maggioranza dell'80,5% dei voti. Si tratta ora di adeguare alla volontà popolare le norme di legge in cui figura la competenza del Tribunale della pianificazione del territorio, integrando questa istanza nel Tribunale cantonale amministrativo.

L'integrazione non avrà costi aggiuntivi. L'istruttoria e, in subordine, la redazione delle sentenze fino ad oggi di competenza dell'istanza che scomparirà potranno essere svolte da un numero maggiore di giudici e il lavoro potrà essere maggiormente razionalizzato. Attualmente nelle due Camere operano complessivamente quattro giudici, di cui uno esclusivamente nel Tribunale della pianificazione, due in entrambe le Camere e uno in parte nel Tribunale cantonale amministrativo e in parte nella Camera di diritto tributario. Con l'unificazione nel nuovo tribunale saranno attivi quattro giudici, tre a tempo pieno e uno a tempo parziale.

La norma legale da modificare per dar seguito alla volontà popolare è il nuovo art. 49 LOG, ai suoi cpv. 1 e 3, norma che costituisce la ripresa del vecchio art. 26c LOG.

Contestualmente necessitano pure di un adeguamento formale le seguenti disposizioni:

- a. gli art. 38, 49 e 64 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990;
- b. l'art. 35 della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994;
- c. l'art. 16 della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989;
- d. gli art. 36 e 41 della Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- e. l'art. 8 del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940;
- f. l'art. 45 della Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001.

4. CONCLUSIONI

In conclusione la Commissione con il presente rapporto approva la nuova Legge organica giudiziaria, che sostituisce la vecchia Legge organica giudiziaria civile e penale, nonché il tenore del suo art. 49 come da proposta del Consiglio di Stato di cui al messaggio n. 5732. Contestualmente essa approva pure tutte le modifiche legislative complementari.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Bobbià - Carobbio W. - Dafond - Genazzi -

Ghisletta D. - Mellini - Menghetti - Pantani -

Pedrazzini - Vitta

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio 23 novembre 2005 n. 5732 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 marzo 2006 no. 5675 R Parz. 1 / 5698 R della Commissione della legislazione;
- richiamati gli art. 73 e segg. della Costituzione cantonale,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I - Campo d'applicazione

Art. 1

Principio

¹La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.

²Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, al Consiglio della magistratura, al Consiglio di vigilanza e agli assessori-giurati.

³Sono riservate le disposizioni sulla Magistratura dei minorenni, sul Tribunale di espropriazione e sui Tribunali speciali.

Capitolo II - Elezioni

Sezione 1 - Magistrati

Art. 2

Autorità competente

¹I magistrati dell'ordine giudiziario sono eletti dal Gran Consiglio, ad eccezione dei giudici di pace e dei loro supplenti che sono eletti dal popolo nei circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione.

²I membri del Consiglio della magistratura sono designati dai magistrati in carica a tempo pieno e, rispettivamente, dal Gran Consiglio secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 3

Concorso

¹L'elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio avviene previo concorso pubblicato a cura dell'Ufficio presidenziale nel Foglio ufficiale per la durata minima di 15 giorni.

²Il bando di concorso deve indicare i requisiti previsti dalla legge e i documenti richiesti dalla Commissione di esperti per comprovare le condizioni di eleggibilità e per partecipare all'esame.

Art. 4

Partecipazione al concorso

¹Le candidature e la documentazione richieste devono essere presentate dai concorrenti entro il termine previsto dal bando.

²Sono esonerati dalla presentazione dei documenti i candidati che sono già in carica nella funzione prevista dal concorso.

Art. 5

Commissione d'esperti

¹Per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione dei magistrati è istituita una Commissione d'esperti indipendenti, composta di 5 membri e nominata dal Gran Consiglio ogni sei anni.

²Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del potere giudiziario cantonale, del Consiglio della magistratura e i dipendenti del Cantone.

³Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dall'Ufficio presidenziale mediante ordinanza.

Art. 6

Esame e preavviso delle nuove candidature

¹La Commissione d'esperti elabora e aggiorna autonomamente il proprio regolamento che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La Commissione può raccogliere informazione sui candidati o far capo a consulenze esterne.

³Dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette all'Ufficio presidenziale il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso.

⁴Il preavviso deve pronunciarsi sull'eleggibilità dei candidati e motivare in modo circostanziato la loro idoneità rispetto alla specifica funzione a concorso.

Art. 7

Preparazione dell'elezione

L'Ufficio presidenziale trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) l'elenco dei candidati;
- b) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- c) copia degli eventuali rapporti del Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica.

Sezione 2 - Assessori-giurati

Art. 8

Autorità competente e numero

¹Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati dell'ultimo censimento; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero.

²Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.

Art. 9

Eleggibilità

¹Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato.

²Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualsiasi autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.

Art. 10

Obbligo della carica

¹Ogni cittadino è in obbligo di accettare la carica di assessore-giurato.

²Sono dispensati quelli che hanno compiuto l'età di 60 anni o che per causa di una durevole infermità non sono in grado di adempiere i doveri della carica.

Art. 11

Sistema di elezione

Gli assessori-giurati sono eletti, per ogni singolo distretto, proporzionalmente ai voti ivi ottenuti dalle liste nella elezione del Gran Consiglio immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche le liste che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.

Art. 12

Presentazione delle candidature

¹L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente al rappresentante delle liste aventi diritto il numero di assessori-giurati da eleggere e di seggi che spettano alle liste stesse per ogni singolo distretto in base alla ripartizione proporzionale, la data di scadenza del mandato, come pure il termine di presentazione delle candidature.

²Le candidature, accompagnate dai singoli estratti del casellario giudiziale, vengono presentate, entro sei settimane dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, all'Ufficio presidenziale, che accerta l'eleggibilità dei candidati e verifica i carichi pendenti.

³Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.

⁴Nell'eventualità di una contestazione circa l'eleggibilità di un candidato, decide definitivamente il Gran Consiglio.

Art. 13

**Ineleggibilità,
mancata
presentazione
delle candidature**

¹Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l'Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al rappresentante della lista interessata per la sostituzione delle candidature.

²Qualora non fossero presentate candidature o non si provvedesse alla sostituzione, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste; in questo caso, il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.

Art. 14

Elezione

¹Il Gran Consiglio procede, per ogni singolo distretto, all'elezione degli assessori giurati votando in blocco sulla proposta dell'Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda a quello degli eligendi.

²In caso di proposta superiore al numero degli eligendi, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 11.

Art. 15

**Comunicazione
dell'elezione, rifiuto
di assumere la
carica**

¹Il risultato dell'elezione degli assessori-giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati è comunicata al Tribunale di appello.

²Quest'ultimo viene inoltre informato dal Gran Consiglio ogni volta che un assessore-giurato deve essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.

³Gli assessori-giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.

⁴Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all'art. 13.

Art. 16

**Cessazione
della funzione e
sostituzione**

¹Gli assessori-giurati devono notificare al Gran Consiglio ogni causa che determina la cessazione dalle loro funzioni; un simile obbligo incombe inoltre ad ogni autorità che ne viene a conoscenza.

²I nomi degli assessori-giurati che cessano dalle loro funzioni vengono stralciati dalla lista e sostituiti conformemente alle disposizioni degli art. 12, 13 e 14.

Capitolo III - Norme comuni

Art. 17

**Requisiti di
eleggibilità**

¹Sono eleggibili a magistrato dell'ordine giudiziario i cittadini in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura; è riservato il cpv. 2.

²Ogni cittadino attivo è eleggibile all'ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.

Art. 18

Incompatibilità a) per parentela

¹Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i conviventi, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.

²Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello e una sorella.

³Queste disposizioni si applicano anche ai segretari in riguardo al magistrato o ai membri delle autorità giudiziarie da cui dipendono.

Art. 19

b) per altre attività

¹I magistrati a tempo pieno sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alla funzione a cui sono preposti.

²Essi non possono:

- a) esercitare l'avvocatura e il notariato;
- b) assumere cariche federali o cantonali o impieghi con onorari annui fissi;
- c) esercitare una professione, un commercio o un'industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto forma di mandato, né commetterne l'esercizio a terze persone o avere partecipazione o retribuzione da terzi che li esercitano;
- d) occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucro, né svolgere per loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

³I giudici di pace non possono esercitare l'avvocatura.

⁴Con il consenso del Consiglio di Stato e sentito il preavviso del Consiglio della magistratura, i magistrati a tempo pieno possono assumere incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito.

Art. 20

Periodo di nomina

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale e i giudici di pace assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

²I giudici dell'istruzione e dell'arresto, i procuratori pubblici, i sostituti procuratori pubblici e gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

Art. 21

Scadenza del mandato e limiti d'età

Il mandato conferito a tutti i magistrati e agli assessori-giurati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

Art. 22

Dichiarazione di fedeltà

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori e il presidente della Pretura penale, i giudici dell'istruzione e dell'arresto, i procuratori pubblici e i sostituti procuratori pubblici assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

²I supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

³I giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

Art. 23

Vacanza di seggi

¹Se un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione avviene tempestivamente secondo la procedura prevista per l'elezione.

²Il nuovo magistrato viene eletto per il restante periodo di nomina.

Art. 24

Supplenze durevoli

In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento.

Art. 25

Cause pendenti

¹I nuovi magistrati procedono ai loro incumbenti nello stato in cui la causa si trova.

²Se il dibattimento finale è già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta e approvata dai magistrati usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso accordo fra le parti.

³Nei dibattimenti penali, costituita la Corte, essa continua nei suoi incumbenti fino al giudizio.

Art. 26

Udienze e deliberazioni

¹In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge, le discussioni davanti alle autorità giudiziarie giudicanti sono orali e pubbliche, le deliberazioni segrete.

²È vietato ai giudici e ai giurati di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi. Questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.

Art. 27

Pubblicazione delle sentenze

Il Consiglio di Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sentenze e delle decisioni di concerto con le autorità giudiziarie e i magistrati che le hanno emesse.

TITOLO II - AUTORITA' GIUDIZIARIE

Capitolo I - Giudicature di pace

Art. 28

Organizzazione

¹In ogni circolo vi sono un giudice di pace e un supplente, ad eccezione del circolo di Lugano, ove vi sono un giudice di pace e tre supplenti.

²Nelle Giudicature che hanno maggior lavoro, il Consiglio di Stato può istituire più supplenti e nominare un segretario.

³Il Consiglio di Stato organizza e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai giudici di pace.

Art. 29

Sede

¹Il giudice di pace ha sede nel capoluogo del circolo.

²Per ragioni particolari, il Consiglio di Stato può fissare la sede in un altro comune del circolo.

³Il comune sede mette a disposizione il locale delle udienze e ne sopporta le spese.

Art. 30

Supplenze

¹Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura.

²Quando il giudice non può essere sostituito dal supplente, il caso è devoluto al giudice viciniore.

³La prossimità fra le Giudicature è stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 31

Competenze

¹Il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.-, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

²Sono escluse la cause concernenti:

- a) le servitù;
- b) le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;
- c) le controversie sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro relative alle pretese di cui all'art. 5 della legge federale sulla parità dei sessi.

³Il giudice di pace è pure competente in materia di istanze tendenti ad inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli da parte di una cerchia indeterminata di persone.

⁴Il giudice di pace esercita inoltre l'ufficio di conciliazione secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

Capitolo II - Preture

Art. 32

Numero

¹Vi è un pretore per ogni distretto, eccettuati quelli di Lugano, Locarno e Mendrisio.

²Nel distretto di Lugano vi sono 6 pretori, tutti con residenza a Lugano e con mandato per un periodo di due anni, un presidente e un vicepresidente. Il presidente è eletto dal Consiglio di Stato e non è immediatamente rieleggibile. Egli ripartisce tra i pretori i procedimenti di Stato, che fissa anche l'organizzazione della Pretura.

³Nel distretto di Locarno vi sono 2 pretori, entrambi con residenza a Locarno, Muralto, Orselina, Minusio, Brione s/Minusio, e si denomina pretore di Locarno-Campagna.

⁴Nel distretto di Mendrisio vi sono 2 pretori, entrambi con residenza a Mendrisio, nei circoli di Balerna e di Caneggio, e si denomina pretore di Mendrisio-Sud.

Art. 33

Organizzazione

¹Il pretore è assistito da un segretario assessore e da un segretario, nominati dal Consiglio di Stato può nominare un secondo segretario assessore.

²Il Consiglio di Stato può unificare le cancellerie delle Preture di un distretto. I segretari assessori e i segretari si suppliscono vicendevolmente.

Art. 34

Supplenza a) ordinaria

¹In caso di impedimento legale o di assenza, il pretore è sostituito dal segretario assessore, dal notaio o da altra persona di notoria idoneità, salvo il disposto dell'art. 24.

²Il segretario assessore sostituisce inoltre il pretore, su richiesta e sotto il controllo del Consiglio di Stato, il funzionamento della Pretura.

³In caso di impedimento o di assenza del segretario assessore, il pretore nomina un'altra persona di notoria idoneità.

Art. 35

b) straordinaria

In caso di impedimento legale del pretore e del segretario assessore, la competenza è devoluta a:

- a) i pretori di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;
- b) i pretori di Lugano si suppliscono tra di loro secondo le modalità fissate nell'art. 34;
- c) i pretori di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;
- d) il pretore di Bellinzona e quello di Riviera si suppliscono a vicenda;
- e) il pretore di Blenio e quello di Leventina si suppliscono a vicenda;
- f) il pretore di Vallemaggia è supplito da quello di Locarno-Campagna.

Art. 36

Competenze

¹Il pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore di causa civile. Gli atti che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore sono:

²Il pretore conosce e giudica inoltre, salvo appello, tutte le altre cause civili e penali.

³Il pretore esercita infine tutti gli atti di giurisdizione non contenziosa o non devoluti ad altre autorità.

⁴Sono pure di sua competenza le operazioni di apposizione e levata dei sigilli.

Art. 37

Incombenze d'ufficio

a) del pretore

¹Il pretore vigila al buon funzionamento dell'ufficio e ne assume la gestione.

²Nel distretto di Lugano, queste incombenze spettano al presidente.

Art. 38

b) del segretario assessore

Il segretario assessore assiste e aiuta il pretore nelle sue incombenze e firma i suoi atti.

Capitolo III - Pretura penale

Art. 39

Organizzazione

¹La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta del presidente e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

²I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico; il presidente, sentiti i membri, stabilisce i criteri di ripartizione dei procedimenti.

³Le udienze si svolgono presso la sede della Pretura penale; il giudice può tenere il dibattimento in altro luogo per necessità pratiche preminenti.

Art. 40

Supplenze

I componenti della Pretura penale si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricusa, riservate le competenze della Camera dei ricorsi penali.

Art. 41

Competenze

¹La Pretura penale giudica:

- a) le contravvenzioni;
- b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia proposto la detenzione fino a tre mesi, l'arresto o la multa.

²Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti:

- a) dal Codice penale svizzero;
- b) da leggi fiscali della Confederazione o altre leggi federali, quando l'autore non si assoggetta alla decisione dell'autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un'autorità giudiziaria (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);
- c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali.

³La Pretura penale giudica inoltre quale istanza di ricorso, senza intervento di assessori-giurati, le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale. La sentenza della Pretura penale è definitiva.

Capitolo IV - Tribunale di appello

Sezione 1 - Organizzazione

Art. 42

Composizione

¹Il Tribunale di appello è composto di 21 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale.

²I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione.

³Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei ricorsi penali, la Camera per l'avvocatura e per il notariato.

⁴Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

⁵Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:

- a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;
- b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni, alle Camere e alla Camera penale cantonale.

⁶Quando le circostanze lo richiedono, all'interno delle Sezioni di diritto civile e penale, le Camere di cui non è membro.

⁷In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello, la supplenza è assunta dal giudice più anziano per carica.

Art. 43

Commissione amministrativa

¹La gestione amministrativa e il disbrigo degli affari correnti del Tribunale di appello sono posti sotto la diretta supervisione del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, del vicepresidente e dei giudici della Commissione amministrativa.

²La Commissione amministrativa vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere in base al regolamento.

Art. 44

Giudici supplenti ordinari supplementari

I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da supplenti durante il periodo di elezione; è riservato l'art. 21.

Art. 45

Supplenza a) ordinaria

¹Fatta eccezione del Tribunale penale cantonale, in mancanza di uno o più giudici di una Sezione, il presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si provvede con la supplenza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.

²In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera dei giudici delle altre Camere.

³In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita dai giudici delle altre Sezioni.

Art. 46

b) straordinaria

¹Se è ricusato l'intero Tribunale, il presidente ne dà avviso al Consiglio di Stato, il quale può costituire un Tribunale straordinario oppure una Camera straordinaria, chiamati a statuire.

²Il Consiglio di Stato procede alla costituzione mediante sorteggio, in secondo luogo, dei giudici d'appello e ne designa il presidente.

Art. 47

Deliberazioni

¹Il Tribunale di appello e le sue Sezioni deliberano a maggioranza dei voti.

²Le Camere deliberano a numero completo e a maggioranza dei voti.

³Sono ammesse le deliberazioni in via di circolazione, riservate contrarie

⁴La legge può assegnare determinate competenze ai presidenti.

Sezione 2 - Sezione di diritto civile

Art. 48

Composizione e competenze

La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 8 giudici e comprende:

a) **la Prima Camera civile**, di 3 membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le sentenze dei pretori non dichiarate inappellabili, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
2. gli appelli contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia;
3. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell'acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
6. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie;
7. le impugnazioni previste dal Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) nelle materie di cui al n. 1.

in prima istanza:

8. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
9. le cause di contestazione dell'adozione (art. 269 e segg. CC);
10. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale.

b) **la Seconda Camera civile**, di 3 membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le sentenze dei pretori non dichiarate inappellabili, in materia di Codice delle obbligazioni, di circolazione stradale, di con-

tratto d'assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale, nonché le cause previste dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento non trattate in procedura sommaria (art. 18 LALEF);

2. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro di commercio;
3. le impugnazioni previste dal Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) nelle materie di cui al n. 1.

in prima istanza:

4. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
 5. le cause civili previste dalla Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, dalla Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori, dalla Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, dalla Legge federale sulla protezione del design, dalla Legge federale sui brevetti d'invenzione e dalla Legge federale sulla protezione delle novità vegetali;
 6. le cause in materia di concorrenza sleale, connesse con una controversia civile sulla base di una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica;
 7. le cause previste dalla Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza;
 8. le cause promosse per danni d'origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;
 9. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale;
- c) la Camera di cassazione civile di 3 membri, che giudica i ricorsi in cassazione contro le sentenze dei giudici di pace e quelle inappellabili dei pretori;
- d) la Camera di esecuzione e fallimenti composta di 3 membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e decide in grado di appello le cause di procedura sommaria proposte a norma della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in quanto siano appellabili per ragione di valore.

Sezione 3 - Sezione di diritto pubblico

Art. 49

Composizione e competenze

¹La Sezione di diritto pubblico è composta di 9 giudici e comprende:

- a) il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, che giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- b) il Tribunale cantonale amministrativo, composto di 4 membri, che giudica quale istanza unica o di ricorso le contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- c) la Camera di diritto tributario, composta di 3 membri, che giudica le contestazioni che le sono attribuite dalla legge;

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo

vo e la Camera di diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza.

³Riservato il capoverso precedente, il Tribunale cantonale amministrativo decide nella composizione di 3 membri.

Sezione 4 - Tribunale penale cantonale

Art. 50

Composizione e competenze

¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende le Assise criminali e le Assise correzionali, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

²Le Assise criminali sono costituite di 3 giudici del Tribunale penale cantonale con 5 assessori-giurati e giudicano i crimini per i quali la pena proposta dal procuratore pubblico è la reclusione.

³Le Assise correzionali sono composte di un membro del Tribunale penale cantonale e di 3 assessori-giurati e giudicano i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone come pena la detenzione superiore a tre mesi.

⁴Le Assise correzionali giudicano inoltre i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone come pena la detenzione superiore a tre mesi (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo).

Art. 51

Presidenza

¹Al presidente del Tribunale penale cantonale spettano i compiti che gli sono attribuiti dal Codice di procedura penale.

²Le Assise criminali e correzionali sono presiedute da un membro del Tribunale penale cantonale.

Art. 52

Supplenza

¹In caso di ricusa o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, il presidente designa i sostituti mediante sorteggio tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.

²Se occorrono supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Camera dei ricorsi penali e della Corte di cassazione e revisione.

Art. 53

Giudizi

¹Le Corti d'assise criminali e correzionali giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono

durante i pubblici dibattimenti.

²Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte d'assise se non alla maggioranza dei suoi membri.

³Nelle questioni incidentali, in caso di parità di voti, si ritengono adottate le conclusioni della difesa. Se vi sono più accusati e se le loro conclusioni sono discordi, decide il voto del presidente.

Art. 54

Luogo

¹Le Assise siedono e deliberano nel capoluogo del distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.

²Il presidente può convocare la Corte in altro luogo per necessità pratiche preminenti.

Art. 55

Assessori-giurati a) giurisdizione

¹Per le Assise correzionali funzionano gli assessori-giurati del distretto. Qualora la lista di un distretto si trovasse ridotta al di sotto di 11, la completazione delle liste avviene in ogni singolo caso con assessori della lista del distretto vicinore. La prossimità fra i diversi distretti è così stabilita:

- a) Mendrisio con Lugano e viceversa;
- b) Locarno con Vallemaggia e viceversa;
- c) Bellinzona con Riviera e viceversa;
- d) Blenio con Leventina e viceversa.

²Per le Assise criminali gli assessori-giurati sono scelti sulla lista di tutto il Cantone.

Art. 56

b) Sorteggio e ricusa 1) Nelle Assise correzionali

¹Per le Assise correzionali il presidente procede in seduta pubblica, almeno 15 giorni prima di ogni sessione, al sorteggio di 10 assessori-giurati.

²Al procuratore pubblico, agli accusati e ai loro rappresentanti è data, almeno tre giorni prima, comunicazione per iscritto del giorno e dell'ora del sorteggio.

³Il procuratore pubblico e l'accusato, in ogni processo, hanno il diritto di ricusare su questa lista 3 assessori-giurati ciascuno.

⁴Se nella lista si trovano degli assessori-giurati ai quali, per un determinato processo è applicabile un titolo di astensione dei giudici contemplato dalla legge, la lista viene completata dal presidente mediante sorteggio prima dell'esercizio del diritto di ricusa.

⁵Effettuata la ricusa, il presidente, al momento dell'apertura del pubblico dibattimento, estrae a sorte l'assessore-giurato che assisterà al processo come supplente.

Art. 57

2. Nelle Assise

criminali

¹Per ogni processo davanti alle Assise criminali, il presidente procede in seduta pubblica al sorteggio di 17 assessori-giurati.

²Se due o più processi criminali si svolgono immediatamente uno dopo l'altro, può essere fatta l'estrazione di una sola grande lista di assessori-giurati.

³Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di astensione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.

⁴Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare 5 assessori-giurati ciascuno.

⁵All'atto dell'apertura dei pubblici dibattimenti, il presidente estrae a sorte i due assessori-giurati supplenti.

Art. 58

3. Ordine delle ricuse

¹Le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati.

²Nei reati di azione privata, la ricusa appartiene alla parte lesa a luogo del procuratore pubblico.

³Se una delle parti non fa uso delle facoltà di ricusa, la designazione dei giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

⁴Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.

⁵Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.

⁶Il presidente può anche ordinare il sorteggio di un maggior numero di giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.

Art. 59

c) Completamento delle liste

¹Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte dalla gran lista un numero di giurati triplo di quello dei mancanti.

²Il procuratore pubblico, o in sua vece la parte lesa, e l'accusato ricusano un terzo degli estratti. I non ricusati sono immediatamente chiamati a comporre le Assise.

³Il presidente, con l'accordo del procuratore pubblico e della difesa, può anche omettere l'estrazione quando la Corte può essere completata con i supplenti.

⁴I supplenti assistono ai dibattimenti, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

Art. 60

d) Composizione del Tribunale

¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di tre giorni per comunicare se esige che del Tribunale giudicante fac-

in caso di reati sessuali

cia parte almeno una persona del suo sesso.

²Se la vittima lo esige, e adempite le formalità di sorteggio e di ricusa non risulta far parte del Tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione a sorte di tre giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere ricusato dal procuratore pubblico e uno dall'accusato.

Art. 61

e) Esclusione degli assessori-giurati

L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali o quando, nei processi davanti alle Assise correzionali, l'accusato, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, dichiara di rinunciarvi.

Sezione 5 - Camera dei ricorsi penali

Art. 62

Composizione e competenze

¹La Camera dei ricorsi penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.

²Essa decide i ricorsi contro le operazioni delle autorità di istruzione e di accusa ed in genere assolve i compiti che le sono devoluti dalla legge di procedura penale.

³Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. *a, b, c, d* della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 2 luglio 1974, come pure sui ricorsi contro le altre decisioni del Dipartimento in materia di esecuzione delle pene e delle misure, suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 6 - Corte di cassazione e di revisione penale

Art. 63

Composizione e competenze

¹La Corte di cassazione e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello.

²Essa statuisce sui ricorsi per cassazione e sulle istanze di revisione aventi per oggetto sentenze rese:

- a) dai giudici della Pretura penale in base all'art. 41 cpv. 1 e 2;
- b) dalle Corti delle assise criminali e correzionali.

Sezione 7 - Camera per l'avvocatura e per il notariato

Art. 64

Composizione e competenze

¹La Camera per l'avvocatura e per il notariato è composta del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, e di due giudici, e ha le competenze che le sono attribuite dalla legge.

²Essa esercita la vigilanza, segnatamente per mezzo di uno o più ispettori designati tra i membri del Tribunale di appello, sull'attività dei notai e sugli archivi notarili, emana le norme regolamentari e dà le direttive ai fini dell'applicazione della legge.

Capitolo V - Ministero pubblico

Art. 65

Organizzazione

¹Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale, di 14 procuratori pubblici e di 6 sostituti procuratori pubblici, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

²Il collegio dei procuratori pubblici designa nel suo interno, per l'intero periodo di nomina, tre aggiunti del procuratore generale.

³Le disposizioni di legge che reggono l'attività dei procuratori pubblici si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti procuratori pubblici.

⁴I sostituti procuratori pubblici coadiuvano i procuratori pubblici ed esercitano l'azione penale:

- a) nelle contravvenzioni e nei delitti;
- b) nei crimini, quando risulta adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa.

⁵Se emerge nel corso delle indagini che un crimine affidato per competenza a un sostituto procuratore pubblico riveste una gravità tale da far apparire adeguata una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, il procedimento è continuato da un procuratore pubblico; gli atti compiuti dal sostituto conservano nondimeno la loro validità.

⁶Il procuratore pubblico generale e i tre aggiunti possono modificare, anche in corso di procedura, l'attribuzione degli incarti ai sostituti.

Art. 66

Supplenza

¹I componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Camera dei ricorsi penali.

²In caso di impedimento, il procuratore generale è supplito da uno dei suoi aggiunti.

Art. 67

Competenze a) in generale

¹Il Ministero pubblico riceve tutte le denunce e querele.

²I componenti del Ministero pubblico esercitano le competenze loro attribuite dalla legge.

³Il procuratore generale, sentito il collegio dei procuratori pubblici, decide i criteri di ripartizione dei procedimenti.

⁴Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza.

Art. 68

b) del procuratore generale

¹Il procuratore generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) coordina l'attività del Ministero pubblico e vigila sul suo funzionamento;
- b) riunisce e presiede il collegio dei procuratori pubblici;
- c) decide i criteri di ripartizione dei procedimenti e vigila sulla loro applicazione;
- d) dirime i conflitti di competenza;
- e) decide le sostituzioni ai sensi dell'art. 66 cpv. 1;
- f) rappresenta il Ministero pubblico;
- g) è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio.

²Il procuratore generale, coadiuvato dai tre aggiunti, vigila sull'attività dei singoli procuratori pubblici e dei sostituti.

Art. 69

c) delegate alla polizia cantonale

¹La polizia cantonale, se richiesta, coadiuva il procuratore pubblico nell'assunzione delle informazioni preliminari e delle prove nell'ambito dell'istruzione formale.

²Il procuratore pubblico può, sotto sua responsabilità, delegare ai propri funzionari o alla polizia cantonale la raccolta delle informazioni preliminari e delle prove nell'ambito dell'istruzione formale.

³Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione dei propri funzionari o della polizia cantonale per l'esecuzione di singoli provvedimenti nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale.

⁴In caso d'urgenza, la polizia cantonale può procedere ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria, quali l'arresto e il sequestro di documenti e oggetti, dandone immediato avviso al procuratore pubblico.

Capitolo VI - Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto

Art. 70

Organizzazione

¹Vi sono tre giudici dell'istruzione e dell'arresto, compreso il presidente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.

²I componenti dell'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa.

³In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell'Ufficio, la Camera dei ricorsi penali designa un supplente, che deve avere i requisiti per essere giudice dell'istruzione e dell'arresto.

Art. 71

Competenze a) in generale

¹I giudici dell'istruzione e dell'arresto esercitano il controllo sull'operato dei procuratori pubblici secondo le competenze attribuite loro dalla legge.

²I giudici dell'istruzione e dell'arresto decidono collegialmente i criteri di ripartizione interna dei procedimenti.

³Ogni giudice dell'istruzione e dell'arresto agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza.

Art. 72

b) del presidente

Il presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) coordina l'attività dell'Ufficio e vigila sul suo funzionamento;
- b) riunisce e presiede il collegio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto;
- c) vigila sull'applicazione dei criteri di ripartizione dei procedimenti;
- d) dirime i conflitti di competenza;
- e) decide le sostituzioni ai sensi dell'art. 70 cpv. 3;
- f) rappresenta l'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto.

Capitolo VII - Consiglio di vigilanza

Art. 73

Composizione e competenze

¹Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle Tribunaie penale cantonale e del procuratore generale.

²Il Consiglio di Stato designa ogni sei anni due supplenti scelti tra i magistrati.

³Al Consiglio di vigilanza spettano i compiti che gli sono assegnati dal Codice di procedura penale.

Capitolo VIII - Consiglio della magistratura

Art. 74

Competenze e sede

¹Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie.

²Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano.

Art. 75

Composizione e durata della carica

¹Il Consiglio della magistratura è composto di 7 membri e di 5 supplenti.

²La durata della carica è di sei anni e i membri e i supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni; è inoltre applicabile l'art. 21.

Art. 76

Incompatibilità

La carica di membro e di supplente è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di membro del Gran Consiglio e di funzionario delle amministrazioni comunali, cantonali e federali.

Art. 77

Elezione

¹Tre membri e due supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono la loro attività a tempo pieno.

²Essi sono eletti dall'assemblea dei magistrati a tempo pieno con il sistema della maggioranza relativa, alla presenza dei due terzi dei suoi membri.

³L'assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal presidente del Tribunale di appello, designa, tra i membri da essa scelti, il presidente e il vicepresidente del Consiglio della magistratura, che stanno in carica per sei anni.

⁴L'assemblea stabilisce le ulteriori modalità inerenti alla procedura di elezione con un regolamento interno.

⁵Quattro membri e tre supplenti del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio fra gli altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi; non più di due membri e di un supplente possono essere scelti fra avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

Art. 78

Dichiarazione di fedeltà

I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

Art. 79

Competenze

¹Il Consiglio della magistratura è convocato dal suo presidente, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno e quando lo richiedono tre dei suoi membri o l'assemblea dei magistrati, ma almeno due volte all'anno.

²Sono suoi compiti:

- a) l'esame del funzionamento della giustizia con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato;
- b) la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi di natura organizzativa;
- c) l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;
- d) l'esonero dei magistrati quando per malattia fisica o psichica o per altre cause non possono adempiere convenientemente ai doveri della carica.

³In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato le norme relative alla disdetta del rapporto d'impiego previste dall'art. 60 cpv. 1, 2, 3 lett. b, c e cpv. 5 e dall'art. 61 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

⁴Il direttore del Dipartimento delle istituzioni è invitato alle sedute del Consiglio della magistratura nelle quali vengono discusse le trattande di cui alle lett. a e b del cpv. 2.

Art. 80

Sanzioni disciplinari

¹Nei confronti del magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 10'000.-;
- c) la sospensione sino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario;
- d) la destituzione.

²Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria; si applica inoltre l'art. 63 cpv. 2 e 3 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

³Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato.

Art. 81

Avvio del procedimento

¹Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d'ufficio o su segnalazione motivata di un'autorità o di un terzo.

²Il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento.

³Al magistrato inquisito deve essere assicurata la facoltà di essere sentito, di consultare gli atti e di addurre prove.

Art. 82

Sospensione cautelare

¹Il Consiglio della magistratura può pronunciare la sospensione cautelare nei confronti di un magistrato oggetto di procedimento penale quando le circostanze del caso lo giustificano.

²Durante la sospensione cautelare l'onorario del magistrato può essere sospeso in tutto o in parte; in tal caso, gli vengono corrisposti gli arretrati ove il procedimento non si concluda con la destituzione.

Art. 83

Facoltà del presidente

¹Il presidente del Consiglio della magistratura può evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al denunciante e agli altri membri del Consiglio.

²Se il denunciante, nel termine fissatogli, insiste nella denuncia, il presidente la sottopone al giudizio del Consiglio che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può applicare una tassa di giustizia sino a fr. 2'000.-.

Art. 84

Prove d'ufficio e informazioni

¹Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di assumere prove d'ufficio e può delegare questo compito ad un suo membro.

²Al Consiglio della magistratura non può essere opposto il segreto d'ufficio.

³I procuratori pubblici comunicano d'ufficio al Consiglio l'apertura di un procedimento penale contro un magistrato. Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all'estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.

Art. 85

Sentenza

¹Il Consiglio della magistratura, riservato l'art. 83 cpv. 1, delibera a numero completo e a maggioranza dei voti.

²La sentenza del Consiglio deve essere motivata.

³Essa è inappellabile e immediatamente esecutiva.

⁴La sentenza è intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, per il tramite del suo presidente. Essa è intimata al solo Consiglio di Stato se concerne magistrati di elezione popolare. È inoltre intimata al denunciante, se del caso, per estratto.

⁵Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza se circostanze particolari lo giustificano.

Art. 86

Prescrizione

Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive dopo cinque anni dalla trasgressione, riservata la maggior prescrizione per atti penalmente perseguibili.

Art. 87

Esclusione e ricusa

¹I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura possono essere esclusi o ricusati nei casi previsti dagli art. 26 e 27 del Codice di procedura civile.

²Per la procedura di esclusione e di ricsuzione fa stato l'art. 30 cpv. 2 del Codice di procedura civile.

³Il Consiglio della magistratura decide sulle domande di ricsuzione, completandosi con i relativi supplenti. Se la ricsuzione riguarda l'intero Consiglio, decide il Tribunale di appello. In caso di accoglimento della domanda di ricsua, il Tribunale di appello provvede alla designazione dei nuovi membri nel rispetto delle norme sulla costituzione del Consiglio e sui requisiti dei suoi membri.

Art. 88

Norme suppletorie

Le norme della legge di procedura per le cause amministrative sono applicabili per analogia nei casi non espressamente previsti dalla presente legge.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 89

Competenza territoriale delle Giudicature di pace

Fino al 31 maggio 2009 la competenza delle Giudicature di pace è determinata dalla giurisdizione territoriale in vigore il 1° giugno 2003.

Art. 90

Regolamenti d'applicazione

¹Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

²È riservata la facoltà del Tribunale di appello di emanare il proprio regolamento.

Art. 91

Abrogazione del diritto vigente

È abrogata la legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 con le successive modificazioni.

Art. 92

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge con il relativo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO - MODIFICHE DI ALTRE LEGGI

I.

Sono abrogati gli art. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

II.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 513e (nuovo)

Esecuzione dell'assistenza

Per l'esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria internazionale sono competenti:

- a) il Tribunale di appello per la notificazione di atti giudiziari;
- b) il pretore per l'esecuzione delle rogatorie, eccezione fatta per i casi in cui la legge sull'organizzazione giudiziaria riserva la competenza per materia alle Camere civili del Tribunale di appello.

III.

La Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³Il magistrato e il supplente devono avere i requisiti fissati all'art. 17 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

IV.

La Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 3

³I requisiti di elezione del presidente e dei supplenti corrispondono a quelli fissati dall'art. 17 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria; i requisiti di elezione dei periti corrispondono a quelli degli assessori-giurati; i periti devono appartenere ai diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.

V.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 1

g) ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'articolo 37 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 49 cpv. 1 e 4

¹Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo informa immediatamente il Consiglio di Stato della presentazione del ricorso.

Art. 64 cpv. 1

¹Contro la zona di pianificazione stabilita dal comune, contro quella stabilita dal Consiglio di Stato e contro la proroga è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

VI.

La Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 5

⁵I privati interessati possono ricorrere contro il suo ammontare al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'approvazione dell'offerta da parte del Gran Consiglio.

VII.

La Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3

³Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione il Comune interessato e chiunque dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo; il ricorso non ha effetto sospensivo.

VIII.

La Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 3

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 41 cpv. 3

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

IX.

Il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 è modificato come segue:

Art. 8 cpv. 2

²Contro le decisioni dell'ultima istanza amministrativa cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

X.

La Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di protezione delle componenti naturali è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

XI. - Norma transitoria

Con l'entrata in vigore della legge sull'organizzazione giudiziaria, i ricorsi pendenti davanti al Tribunale della pianificazione del territorio sono demandati al Tribunale cantonale amministrativo, indipendentemente dallo stadio della procedura.